

**La Corte costituzionale e il danno all'immagine dell'amministrazione prima e dopo il codice di giustizia contabile**

Sommario: 1. *Premessa.* – 2. *I presupposti normativi per l'esercizio dell'azione di risarcimento del danno all'immagine e gli orientamenti della giurisprudenza.* – 3. *L'ordinanza n. 167/2019.* – 4. *La sentenza n. 191/2019.* – 5. *Considerazioni conclusive.*

### 1. Premessa

Con l'ord. n. 167 e con la sent. n. 191, emesse, rispettivamente, il 9 e il 19 luglio 2019, la Corte costituzionale è tornata a occuparsi, in entrambi i casi su impulso della Sezione giurisdizionale regionale per la Liguria della Corte dei conti, della legittimità costituzionale delle norme che disciplinano i presupposti per l'esercizio, da parte del pubblico ministero dinanzi alla Corte dei conti, dell'azione di risarcimento del danno all'immagine dell'amministrazione (1). Tuttavia, mentre nel giudizio definito dal primo provvedimento era oggetto di sindacato la disciplina previgente rispetto al d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174, il secondo provvedimento ha preso in considerazione il quadro normativo delineato dalle previsioni di quest'ultimo, e, in particolare, dall'abrogazione dell'art. 7 della l. 27 marzo 2001, n. 97, e dalla introduzione, all'art. 51, c. 7, c.g.c., di una nuova disposizione in materia di comunicazione al requirente contabile delle sentenze di condanna emesse dal giudice penale nei confronti di dipendenti pubblici.

### 2. I presupposti normativi per l'azione di risarcimento del danno all'immagine e gli orientamenti della giurisprudenza

Come è noto, fino al 2009 non esistevano norme volte a stabilire i presupposti e i limiti della risarcibilità del danno all'immagine della amministrazione. La Corte dei conti si era attribuita la cognizione su tale voce di danno in via pretoria (2), giungendo a definirne compiutamente, nella sua più autorevole composizione, la natura, le caratteristiche e i parametri di liquidazione (3). Non si dubitava, in ogni caso, della

(1) Sul danno all'immagine della pubblica amministrazione, v., tra i contributi dottrinali più recenti: V. Varone, *Il danno all'immagine*, in A. Canale, D. Centrone, F. Freni, M. Smirondo (a cura di), *La Corte dei conti. Responsabilità, contabilità, controllo*, Milano, Giuffrè, 2019, 131 ss.; A. Cilento, *Il «nuovo» danno all'immagine della pubblica amministrazione tra efficienza e credibilità*, in *Dir. e processo amm.*, 2018, 171; S. Nobile De Santis, *Sulla risarcibilità del danno all'immagine subito dall'ente territoriale (Nota a T. Bari, 31 luglio 2017, L.P. c. Min. int.)*, in *Nuova giur. civ.*, 2018, 341; A. Nocera, *La risarcibilità del danno all'immagine nel processo penale. I rapporti con il giudizio di responsabilità amministrativo-contabile*, in *Cass. pen.*, 2018, 261; D. Perrotta, *Il danno all'immagine della pubblica amministrazione*, in <www.federalismi.it>, 11 aprile 2018; V. Tenore (a cura di), *La nuova Corte dei conti: responsabilità, pensioni, controlli*, Milano, Giuffrè, 2018, 4<sup>a</sup> ed., 291 ss.; A. Nocera, *La responsabilità amministrativo-contabile del magistrato e il danno all'immagine della amministrazione giudiziaria*, in *Corriere giur.*, 2017, 1295; V. Raeli, *Il danno all'immagine della p.a.*, in <www.lexitalia.it>, 24 marzo 2017.

(2) Per il riconoscimento della giurisdizione della Corte dei conti, ad esempio, Cass., S.U., 27 settembre 2006, n. 20886, in *Foro it.*, 2007, I, 2483.

(3) Corte conti, Sez. riun., 23 aprile 2003, n. 10/Qm, in *Foro it.*, 2005, III, 74, con la quale si è, tra l'altro, affermato che il danno all'immagine di una pubblica amministrazione, cagionato da amministratori o dipendenti pubblici, non costituisce danno morale bensì danno esistenziale, risarcibile *ex art.* 2043 c.c. Nella giurisprudenza civile, peraltro, il danno non patrimoniale

“piena e incondizionata perseguibilità da parte della Corte dei conti del danno all'immagine arrecato a pubbliche amministrazioni” (4), il quale, se, nei fatti, veniva per lo più ravvisato in casi che avevano assunto rilevanza anche sotto il profilo penale, non era, sul piano normativo, soggetto ad alcun vincolo pregiudiziale, né vedeva la propria risarcibilità condizionata dalla corrispondenza della fattispecie a talune, piuttosto che ad altre, figure di reato.

Con l'art. 17, c. 30-ter, secondo periodo del d.l. 1 luglio 2009, n. 78, convertito con la l. 3 agosto 2009, n. 102, come modificato dall'art. 1, c. 1, lett. c), n. 1), d.l. 3 agosto 2009, n. 103, convertito con la l. 3 ottobre 2009, n. 141, la possibilità, per le procure regionali, di agire per il risarcimento del danno in questione è stata limitata ai “*soli casi*” e “*modi*” di cui all'art. 7 della l. n. 97/2001. Quest'ultima norma, poi abrogata dal d.lgs. n. 174/2016, prevedeva che l'autorità giudiziaria ordinaria comunicasse al pubblico ministero dinanzi alla Corte dei conti le sentenze irrevocabili di condanna emesse nei confronti di dipendenti pubblici per taluno dei delitti contro la pubblica amministrazione previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale.

In tal modo, l'azione per il risarcimento del danno all'immagine è divenuta possibile unicamente a fronte di una condanna penale irrevocabile per uno dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione. Il decorso del termine di prescrizione del diritto al relativo risarcimento è stato, conseguentemente, sospeso *ope legis* fino alla conclusione del procedimento penale (5).

La norma ha da subito suscitato le perplessità degli interpreti (6). Da un lato, la restrizione operata precludeva l'esercizio dell'azione risarcitoria in tutti i casi nei quali il giudice penale non avesse emesso una sentenza irrevocabile di condanna, pur senza escludere, nel merito, la responsabilità penale, ad esempio perché

conseguente alla lesione di valori inerenti alla persona è stato in seguito ricondotto all'ambito di applicazione dell'art. 2059 c.c.: v., in particolare, Cass., S.U., 11 novembre 2008, n. 26972, in *Giur. it.*, 2009, 61. Nel senso che anche il danno all'immagine dell'amministrazione ha valenza non patrimoniale e trova la sua disciplina nell'art. 2059 c.c., Corte cost. 1 dicembre 2010, n. 355, nonché, in questa *Rivista*, 2010, fasc. 6, 213.

(4) Così V. Tenore (a cura di), *op. cit.*, 296.

(5) L'art. 17, c. 30-ter, ha, altresì, stabilito la nullità degli atti istruttori e processuali compiuti in assenza della condanna penale irrevocabile per uno dei “reati propri”, prevedendo che la sanzione possa essere fatta valere “*in ogni momento da chiunque vi abbia interesse*”. L'art. 51, c. 6, c.g.c. ha poi precisato che la nullità per violazione delle norme sui presupposti di proponibilità dell'azione per danno all'immagine è rilevabile anche d'ufficio.

(6) Sull'argomento, in senso critico, V. Tenore (a cura di), *op. cit.*, 297 ss., anche per ampie indicazioni bibliografiche. L'Autore evidenzia, in particolare, come la “*condizione di proponibilità dell'azione contabile*” introdotta dalla norma comporti la “*plateale violazione del basilare principio di autonomia tra magistratura contabile e magistratura penale*”.

aveva dichiarato l'estinzione del reato (e ciò, per il solo danno all'immagine, mentre, per le altre voci di danno conseguite allo stesso fatto, l'azione poteva essere esercitata senza attendere l'esito del giudizio penale) (7). Dall'altro, essa impediva il risarcimento in tutti i casi nei quali il fatto, pur obiettivamente grave e dannoso per l'immagine dell'amministrazione, non integrava taluno dei delitti previsti dall'art. 7, cit.

Alcune Sezioni giurisdizionali della Corte dei conti hanno sollevato questione di legittimità costituzionale della norma. La Consulta, nel 2010, ne ha negato, tuttavia, l'incostituzionalità, affermando, come meglio si dirà, che la delimitazione delle ipotesi di risarcibilità della voce di danno in esame costituiva esercizio, non manifestamente irragionevole, della discrezionalità del legislatore (8).

Non sono mancate decisioni di merito che hanno ritenuto possibile l'azione di risarcimento anche in assenza dei presupposti di cui all'art. 17, c. 30-ter, e dunque in relazione a fatti non costituenti delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione

(7) Secondo una giurisprudenza consolidata, la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p., equivale, ai fini del risarcimento del danno all'immagine, a una sentenza di condanna. Ad esempio, Corte conti, Sez. giur. reg. Veneto, 30 agosto 2017, n. 100, in questa *Rivista*, 2017, fasc. 3-4, 409, con nota di richiami; Sez. giur. reg. Lombardia, 21 aprile 2017, n. 79, *ibidem*, fasc. 1-2, 317, con nota di richiami.

(8) Corte cost. n. 355/2010, cit. Nello stesso senso, le ord. nn. 219, 220 e 221 del 21 luglio 2011, l'ultima delle quali è pubblicata in questa *Rivista*, 2011, fasc. 3-4, 365, con nota di richiami, nonché ord. 28 ottobre 2011, n. 286, in *Giur. cost.*, 2011, 3701.

Nella sentenza del 2010, la Corte costituzionale ha, altresì, osservato che, in assenza dei presupposti individuati dalla norma, non sarebbe possibile esercitare l'azione per il risarcimento del danno all'immagine dinanzi a un organo giurisdizionale diverso dalla Corte dei conti: *“deve, quindi, ritenersi che il legislatore non abbia inteso prevedere una limitazione della giurisdizione contabile a favore di altra giurisdizione, e segnatamente di quella ordinaria, bensì circoscrivere oggettivamente i casi in cui è possibile, sul piano sostanziale e processuale, chiedere il risarcimento del danno in presenza della lesione dell'immagine dell'amministrazione imputabile a un dipendente di questa”*. Questa interpretazione non è stata, però, seguita dalla giurisprudenza penale. V., ad esempio, Cass. pen., Sez. II, 7 febbraio 2017, n. 29480, secondo la quale il danno subito dalla pubblica amministrazione per effetto della lesione all'immagine è risarcibile anche qualora derivi dalla commissione di reati comuni posti in essere da soggetti appartenenti ad una pubblica amministrazione (fattispecie in tema di truffa aggravata in danno di un comune).

Nella giurisprudenza delle Sezioni unite civili della Corte di cassazione, ad ogni modo, è consolidato l'orientamento per il quale la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 17, c. 30-ter, cit. costituisce condizione di mera proponibilità dell'azione di responsabilità davanti al giudice contabile (incidente, dunque, sui soli limiti interni della sua giurisdizione) e non una questione di giurisdizione, suscettibile di dare luogo a ricorso per cassazione avverso la decisione della Corte dei conti. Così, ad esempio, Cass., S.U., 7 dicembre 2016, n. 25042.

(9). Nel 2015 questo orientamento è stato, però, superato da una decisione delle Sezioni riunite, secondo la quale la disposizione in parola andava intesa nel senso che le Procure della Corte dei conti potevano agire per il risarcimento del danno all'immagine solo per i delitti previsti dal capo I, titolo II, libro II, c.p. (10).

In questo quadro si collocano le previsioni del d.lgs. n. 174/2016. Il codice di giustizia contabile contiene, come si è anticipato, una nuova disciplina dei flussi informativi tra il giudice penale e il pubblico ministero dinanzi alla Corte dei conti. Più in particolare, secondo l'art. 51, c. 7, c.g.c., l'autorità giudiziaria ordinaria comunica al Procuratore regionale, per l'eventuale procedimento di responsabilità, la sentenza irrevocabile di condanna pronunciata nei confronti dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni (e degli organismi e degli enti da esse controllati) *“per i delitti commessi a danno delle stesse”*. Una formulazione certamente non coincidente con quella dell'art. 7 della l. n. 97/2001, che contestualmente è stato abrogato (11), salvo soffermarsi – e sul punto si torne-

(9) Ad esempio: Corte conti, Sez. I centr. app., 14 dicembre 2012, n. 809/A, in questa *Rivista*, 2012, fasc. 5, 237, nel senso che, ai fini dell'ammissibilità dell'azione di risarcimento del danno all'immagine della pubblica amministrazione è sufficiente che il reato per il quale sia intervenuta condanna irrevocabile in sede penale a carico del responsabile abbia cagionato danno patrimoniale (nella specie, si trattava del reato di ricettazione connesso a reato di corruzione); Corte conti, Sez. giur. reg. Toscana, 21 giugno 2012, n. 332, *ibidem*, fasc. 3, 393, secondo la quale, premesso che le decisioni interpretative di rigetto della Corte costituzionale, come quella che ha ritenuto legittima la limitazione della giurisdizione contabile per danno all'immagine dell'amministrazione ai casi di delitti precisamente individuati dalla legge, non hanno carattere *erga omnes* e vincolano il solo giudice *a quo*, lasciando impregiudicato il potere di ogni altro giudice di interpretare in piena autonomia le disposizioni di legge impugnate, il danno erariale all'immagine dell'amministrazione sussiste anche nel caso di reati comuni commessi da un suo dipendente (nella specie, il giudice contabile ha condannato un medico dipendente di un'azienda sanitaria che aveva abusato sessualmente di una collega e di una paziente, sfruttando la propria posizione di responsabile del centro di assistenza per tossicodipendenti).

Anche il testo dell'art. 1 *sexies* della l. n. 20/1994, inserito dalla l. n. 190/2012, che ha introdotto un criterio di determinazione del danno all'immagine della pubblica amministrazione *“derivante dalla commissione di un reato contro la stessa pubblica amministrazione accertato con sentenza passata in giudicato”*, è stato inteso come idoneo a determinare un allargamento del novero delle fattispecie risarcibili, sia perché fa riferimento a tutti i reati *“contro la [...] pubblica amministrazione”*, sia perché sembra ritenere sufficiente una sentenza che abbia accertato la responsabilità penale dell'imputato (anche, ad esempio, ai soli fini del risarcimento del danno in favore della parte civile), e non necessariamente una pronuncia di condanna. In proposito, V. Tenore (a cura di), *op. cit.*, 303, nonché L. D'Angelo, *Lesione a immagine p.a. e legge anticorruzione: un ampliamento della tutela erariale?*, in <www.altalex.com>, 11 febbraio 2013.

(10) Corte conti, Sez. riun., 19 marzo 2015, n. 8/Qm, in questa *Rivista*, 2005, fasc. 3, 264.

(11) Art. 4, c. 1, lett. g), dell'all. 4 al d.lgs. n. 174/2016.

rà *infra* – su quale sia l’interpretazione preferibile della nuova locuzione. Per quanto qui rileva, occorre tener presente che, secondo alcune pronunce delle Sezioni giurisdizionali della Corte dei conti (12), il rinvio fatto dall’art. 17, c. 30-ter, cit. all’art. 7 della l. n. 97/2001 andrebbe, oggi, riferito all’art. 51, c. 7, c.g.c., con la conseguenza che l’azione di risarcimento del danno all’immagine potrebbe essere esercitata dal pubblico ministero in presenza di una sentenza irrevocabile di condanna per un qualsivoglia reato commesso a danno della pubblica amministrazione, e non già, necessariamente, per uno dei delitti previsti dal capo I, titolo II, libro II, c.p. (13).

### 3. L’ordinanza n. 167/2019

Con ord. n. 167/2019, la Corte costituzionale si è pronunciata nuovamente sulla legittimità costituzionale dell’art. 17, c. 30-ter, cit., dichiarando manifestamente infondata la relativa questione in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost. (14).

Nel giudizio *a quo*, il pubblico ministero aveva esercitato l’azione di risarcimento del danno all’immagine nei confronti di alcuni appartenenti alla Polizia di Stato, i quali erano stati condannati in via definitiva dal giudice penale per il reato di falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (15). Trattandosi di giudizio instaurato prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 174/2016, su di esso non influivano le modifiche apportate da quest’ultimo, per cui, secondo la prospettazione del giudice rimettente, condivisa dalla Consulta (16), l’esercizio

(12) Ad esempio, Corte conti, Sez. giur. reg. Lombardia, 1 dicembre 2016, n. 201, e 12 luglio 2017, n. 113; Sez. giur. app. reg. Siciliana, 28 novembre 2016, n. 183.

(13) In tal senso, in dottrina, V. Tenore (a cura di), *op. cit.*, 306. V. anche A. Vetro, *Problematiche relative al danno all’immagine della pubblica amministrazione, perseguibile innanzi alla Corte dei conti, dopo l’entrata in vigore del c.d. codice di giustizia contabile*, in <www.contabilità-pubblica.it>, 1 ottobre 2018.

(14) Nella stessa data del 9 luglio 2019, la Consulta ha, altresì, emesso l’ord. n. 168, con la quale, sempre a seguito di un’ordinanza di rimessione della Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti per la Liguria, è stata dichiarata manifestamente infondata – con motivazione corrispondente a quella dell’ordinanza in commento, sebbene più sintetica – la questione di legittimità costituzionale dell’art. 17, c. 30-ter, cit. in riferimento agli artt. 3 e 97, c. 2, Cost., mentre è stata dichiarata manifestamente inammissibile la questione riferita agli artt. 3 e 103, c. 2, Cost.

(15) Entrambi i giudizi di merito nell’ambito dei quali sono state sollevate le questioni definite dai provvedimenti in commento, come pure quello che ha dato origine all’ord. n. 168, riguardano fatti commessi nell’ambito delle note vicende che hanno caratterizzato il G8 di Genova del luglio 2001.

(16) In un primo momento, la Corte costituzionale, con l’ord. n. 145/2017, in questa *Rivista*, 2017, fasc. 3-4, 459, con nota di richiami, aveva restituito gli atti al giudice *a quo* in ragione del mutamento del quadro normativo di riferimento determinato dall’entrata in vigore del d.lgs. n. 174/2016. La Sezione ligure aveva riproposto la questione evidenziando, per

dell’azione era soggetto ai presupposti previsti dall’art. 17, c. 30-ter, cit. e dall’art. 7 della l. n. 97/2001.

Su tale premessa, il giudice delle leggi ha ritenuto la questione rilevante, dal momento che, in applicazione delle norme in questione, la domanda avrebbe dovuto essere dichiarata improponibile, in quanto i convenuti non erano stati condannati dal giudice penale per uno dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione. Nel contempo, la questione è stata ritenuta manifestamente infondata, dal momento che le censure formulate dal giudice *a quo* non ponevano in discussione, secondo la Consulta, i principi da essa affermati nella sentenza n. 355/2010 e nelle successive ordinanze nn. 219, 221 e 286/2011, non essendo sorrette da “*argomenti e profili non considerati nei precedenti*” in parola (17).

Più specificamente, la Sezione ligure aveva censurato l’incoerenza della limitazione posta dall’art. 17, c. 30-ter, cit. con la successiva introduzione di disposizioni che consentono il risarcimento del danno all’immagine in presenza di reati meno gravi di quelli di cui all’art. 7 della l. n. 97/2001, o anche a fronte di fatti non costituenti reato, quali: l’art. 55-*quinquies*, c. 2, d.lgs. n. 165/2001 (18), che obbliga a tale risarcimento il pubblico dipendente che attesta falsamente la propria presenza in servizio o giustifica la propria assenza con una certificazione medica falsa; l’art. 1, c. 12, l. n. 190/2012, che vi assoggetta il responsabile della prevenzione della corruzione in caso di commissione, all’interno dell’amministrazione, di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato; l’art. 46, c. 1, d.lgs. n. 33/2013, come modificato dal d.lgs. n. 97/2016, che prevede l’obbligo risarcitorio a carico del soggetto che omette di adempiere gli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge, ovvero rifiuta, differisce o limita l’accesso civico.

Sotto altro profilo, la sezione rimettente aveva evidenziato l’erroneo bilanciamento degli interessi in

l’appunto, che, il giudizio era stato introdotto anteriormente all’entrata in vigore della nuova disciplina.

(17) L’ordinanza di rigetto per “*manifesta infondatezza*”, ai sensi dell’art. 29 della l. 11 marzo 1953, n. 87, è frequentemente adottata dalla Corte costituzionale in relazione, tra l’altro, a giudizi di legittimità che ripropongono questioni, identiche o analoghe, già dichiarate infondate da precedenti decisioni della medesima Corte, senza addurre profili o argomenti diversi o ulteriori. V., ad esempio, le ord. nn. 96, 192 e 195/2018, nonché G. Lattanzi, *La giurisprudenza costituzionale del 2018*, in *Foro it.*, 2019, V, 258.

(18) La norma è stata, da ultimo, modificata dal d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75. Nel senso che la fattispecie di danno all’immagine della pubblica amministrazione da essa contemplata, volta specificamente a sanzionare l’assenteismo fraudolento nel pubblico impiego, è autonoma rispetto a quella generale di cui all’art. 17, c. 30-ter, cit., sicché, ai fini della sua perseguibilità, non è richiesto alcun accertamento, con sentenza irrevocabile, della responsabilità penale del convenuto, Corte conti, Sez. II centr. app., 4 ottobre 2017, n. 662, in questa *Rivista*, 2017, fasc. 5-6, 358, con nota di richiami.

gioco, in quanto il diritto all'immagine dell'amministrazione sarebbe stato eccessivamente sacrificato rispetto alla finalità, perseguita dal legislatore, di evitare il rallentamento nell'attività degli enti pubblici, dovuto allo stato di preoccupazione ingenerato nei dipendenti dal rischio di incorrere nella responsabilità amministrativa.

La Corte costituzionale, al riguardo, ha ribadito quanto già rilevato nelle decisioni richiamate, e, in particolare, nella sentenza del 2010, ossia:

- che rientra “nella discrezionalità del legislatore, con il solo limite della non manifesta irragionevolezza e arbitrarietà della scelta, conformare le fattispecie di responsabilità amministrativa, valutando le esigenze cui si ritiene di dover fare fronte”;

- che la decisione di consentire il risarcimento “soltanto in presenza di condotte illecite, che integrino gli estremi di specifiche fattispecie delittuose, volte a tutelare, tra l'altro, proprio il buon andamento, l'imparzialità e lo stesso prestigio dell'amministrazione” non è manifestamente irragionevole, in quanto la riduzione dei casi di responsabilità amministrativa è funzionale “all'evidente scopo di consentire un esercizio dell'attività di amministrazione della cosa pubblica, oltre che più efficace ed efficiente, il più possibile scevro da appesantimenti, ritenuti dal legislatore eccessivamente onerosi, per chi è chiamato, appunto, a porla in essere”;

- che, pur nell'ambito di un siffatto “disegno legislativo”, non può ritenersi irragionevole la previsione di “ulteriori e specifiche ipotesi di responsabilità” per il danno all'immagine, “che si giustificano in ragione della loro specialità”.

A tale ultimo riguardo, la Corte ha preso in esame le tre fattispecie tipiche di danno all'immagine indicate dal giudice *a quo*. Per l'art. 55-*quinquies*, c. 2, d.lgs. n. 165/2001, essa ha richiamato alcune considerazioni già spese nella sentenza n. 355/2010, ossia che si può ammettere la previsione di “forme di protezione dell'immagine dell'amministrazione pubblica a fronte di condotte dei dipendenti, specificamente tipizzate, meno pregnanti rispetto a quelle assicurate alla persona fisica”. Con riferimento all'art. 1, c. 12, l. n. 190/2012, essa ha rilevato che il presupposto della responsabilità è l'accertamento definitivo di un reato di corruzione, ossia di uno dei reati che consentono il risarcimento del danno all'immagine ai sensi dell'art. 17, c. 30-*ter*, cit., e che i particolari poteri e compiti attribuiti dall'ordinamento al responsabile della prevenzione della corruzione “giustificano un'affermazione di responsabilità conseguente alle relative omissioni, che hanno sostanzialmente vanificato le misure a difesa dell'amministrazione, non impedendo la commissione del fatto corruttivo”. Da ultimo, l'introduzione dell'ipotesi risarcitoria di cui all'art. 46, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 è stata ritenuta coerente con “la [...] finalità di rafforzamento delle misure di trasparenza della pubblica amministrazione, volte a coniugare l'efficienza della funzione pubblica con le garanzie di tutela delle posizioni giuridiche dei cit-

*tadini, di cui sono corollari i previsti obblighi di pubblicità e l'accessibilità ai documenti amministrativi, le cui previsioni sono qualificate dall'ordinamento come livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche”.*

La decisione, così sintetizzata, induce ad alcune considerazioni.

In primo luogo, non pare potersi parlare, a proposito della coesistenza di una norma generale delimitativa della risarcibilità del danno all'immagine, qual è l'art. 17, c. 30-*ter*, cit., e di fattispecie tipiche nelle quali tale risarcibilità è espressamente prevista, di un “disegno legislativo”, intendendosi, con questa espressione, un complesso organico di interventi coordinati tra loro in vista del perseguimento di un determinato obiettivo di politica legislativa. Le diverse norme passate in rassegna, infatti, appaiono frutto di iniziative episodiche e frammentarie, che non sembrano tenere conto l'una dell'altra, e che danno l'impressione di perseguire finalità eterogenee. Infatti, mentre l'art. 17, c. 30-*ter*, cit. ha determinato, evidentemente, una considerevole circoscrizione, in termini generali, dell'area del danno risarcibile, le fattispecie tipiche su cui si sofferma la decisione in commento perseguono la finalità, opposta, di rafforzare la reazione dell'ordinamento rispetto a specifiche condotte, fatte oggetto di un trattamento particolarmente afflittivo in ragione della importanza attribuita agli interessi coinvolti. Quasi come si trattasse di una sorta di sanzione accessoria, anziché di una misura di carattere risarcitorio (19).

Non vi è dubbio che il grado di importanza da attribuire a tali interessi, e il livello di protezione da assicurare a essi, siano rimessi alla discrezionalità del legislatore (beninteso, nel quadro dei valori costituzionali e dell'ordinamento sovranazionale). Ciò non preclude, tuttavia, all'interprete, e in particolare alla Corte costituzionale, chiamata a sindacare la ragionevolezza del modo in cui questa discrezionalità è stata esercitata, di valutare se il meno rigoroso trattamento riservato ad altre fattispecie trovi giustificazione in ragione del fatto che il legislatore abbia effettivamente attribuito agli interessi, su cui le stesse incidono, un livello di importanza inferiore. In una siffatta prospettiva, appare difficile negare l'incoerenza di un quadro normativo nel quale il legislatore nega la risarcibilità del danno all'immagine derivato da condotte che involgono interessi cui esso stesso attribuisce un'importanza tale da presidiarli con la sanzione penale (è il caso dei reati diversi da quelli di cui all'art. 7 della l. n. 97/2001), salvo prevederla espressamente in relazione a comportamenti meno gravi, o addirittura penalmente irrilevanti (è il caso del responsabile della prevenzione della corruzione, il quale risponde delle conseguenze di reati commessi da altri, o della fattispecie di cui all'art. 46, c. 1, d.lgs. n. 33/2013).

(19) Corte Edu 13 maggio 2014, *Rigolio c. Italia*.

Sotto altro profilo, la Corte costituzionale non sembra aver dato adeguato rilievo a un significativo argomento che il giudice *a quo* aveva dedotto a dimostrazione del contrasto tra la norma impugnata e gli artt. 3 e 97 Cost., e cioè che il sacrificio imposto al diritto all'immagine dell'amministrazione, la cui lesione è destinata, in molti casi, a non essere risarcita, non è proporzionato rispetto alla finalità di garanzia dell'operato dei pubblici dipendenti cui la norma delimitativa, secondo l'insegnamento della sentenza n. 355/2010, è ispirata. E ciò, in quanto l'ordinamento, onde evitare di rallentare eccessivamente il funzionamento delle amministrazioni, appresta, già da molto prima dell'entrata in vigore dell'art. 17, c. 30-ter, cit., appositi accorgimenti volti ad attenuare la responsabilità dei dipendenti pubblici, quali, ad esempio, il requisito minimo della colpa grave e la riduzione dell'addebito.

A ben guardare, peraltro, è la stessa individuazione di una siffatta *ratio legis* a destare perplessità. Non si può certo ritenere, infatti, che negare la risarcibilità del danno all'immagine per fatti criminosi commessi volontariamente – come, per fare degli esempi tratti dalla giurisprudenza, il falso, la truffa o la violenza sessuale – sia funzionale al fine di preservare i dipendenti pubblici da eccessive preoccupazioni e di assicurare, in tal modo, il buon andamento dell'amministrazione.

#### 4. La sentenza n. 191/2019

La sentenza n. 191/2019 è stata emessa dalla Corte costituzionale nell'ambito di un giudizio di responsabilità nei confronti di un funzionario della Polizia di Stato, già sottoposto a giudizio penale per il delitto di violenza privata aggravata ai sensi dell'art. 61, n. 9, c.p. (20). Il giudice penale, con pronuncia divenuta irrevocabile, aveva dichiarato non doversi procedere per intervenuta estinzione del reato, ma aveva, nondimeno, condannato l'imputato e il Ministero dell'interno al risarcimento del danno e alla rifusione delle spese legali in favore delle parti civili.

Il giudice *a quo*, premesso che doveva applicarsi la normativa risultante dall'entrata in vigore del d.lgs. n. 174/2016, in quanto il giudizio era stato instaurato successivamente, aveva ritenuto che, attesa l'abrogazione dell'art. 7 della l. n. 97/2001, e alla luce dell'art. 4, c. 2, dell'all. 3 al d.lgs. (21), i presupposti per l'esercizio dell'azione di risarcimento del danno all'immagine fossero disciplinati dall'art. 51, cc. 6 e 7, c.g.c. (22). In base a queste disposizioni, secondo la

(20) La norma prevede, quale circostanza aggravante comune, *“l'aver commesso il fatto con abuso dei poteri, o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio, ovvero alla qualità di ministro di un culto”*.

(21) *“Quando disposizioni vigenti richiamano disposizioni abrogate [...] il riferimento agli istituti previsti da queste ultime si intende operato ai corrispondenti istituti disciplinati nel presente codice”*.

(22) V. il par. 2.

Sezione ligure, il danno in parola avrebbe potuto essere risarcito in presenza di una sentenza penale irrevocabile di condanna per un qualsivoglia delitto commesso da pubblici dipendenti a danno dell'amministrazione (23). Nella specie, quest'ultimo requisito sarebbe sussistito, in quanto il fatto commesso dal convenuto, oltre a ledere l'integrità fisica delle persone offese, avrebbe inferito un grave pregiudizio di immagine alla Polizia di Stato.

Le questioni di legittimità costituzionale erano state, dunque, sollevate in relazione all'ulteriore presupposto della condanna penale irrevocabile, investendo, più in particolare, i predetti cc. 6 e 7 dell'art. 51 c.g.c. nella parte in cui escludevano l'azione risarcitoria nei casi in cui il giudice penale, nel dichiarare la prescrizione del reato, ne avesse, comunque, accertato la responsabilità, in capo all'imputato, ai fini del risarcimento del danno in favore delle parti civili costituite. Le norme costituzionali violate erano state individuate negli artt. 3, 76, 97 e 103, c. 2, Cost.

La decisione della Corte costituzionale, tuttavia, non è pervenuta a valutare la fondatezza delle questioni proposte, in quanto ha ritenuto le stesse inammissibili *“per inadeguata rappresentazione del quadro normativo entro il quale la disposizione impugnata è ricompresa”*.

Il giudice delle leggi ha, innanzitutto, ricordato come, in termini generali, sia onere del giudice che solleva una questione di legittimità costituzionale *“confrontarsi con ogni elemento normativo”* che incida sui requisiti di ammissibilità della questione stessa, ossia la rilevanza e la non manifesta infondatezza (24). Esso deve, a tal fine, chiarire *“in termini non implausibili il preliminare percorso logico compiuto”*, e poi soffermarsi *“sulle ragioni che rendono possibile l'applicazione della norma impugnata nel giudizio principale”*.

Nel caso di specie, secondo la Consulta, la Sezione ligure aveva posto a base delle questioni sollevate, e, in particolare, del giudizio di rilevanza delle stesse, un'interpretazione del quadro normativo che:

- da un lato, non prendeva in considerazione l'eventualità che il rinvio fatto dal secondo periodo dell'art. 17, c. 30-ter, cit. all'art. 7 della l. n. 97/2001 avesse carattere fisso, e non mobile, sì da consentire di ritenere che la prima disposizione debba tuttora essere integrata dalla seconda, pur abrogata, e non dalle previsioni dell'art. 51 c.g.c.;

- dall'altro, anche optando per quest'ultima soluzione, e dunque ritenendo che l'azione per il risarcimento del danno all'immagine sia oggi possibile in tutti i casi di reati commessi *“a danno”* dell'amministrazione, non si soffermava sufficientemente sul significato di tale espressione, omettendo, in particolare, di considerare le disposizioni della legge

(23) L'ordinanza di rimessione appare, in proposito, in linea con l'orientamento delle decisioni di cui alla nota n. 11.

(24) Art. 23, c. 2, l. n. 87/1953.

delega e le parole “*nei soli casi*” contenute nell’art. 17, c. 30-ter, cit.; qualificare, come fatto dall’ordinanza di rimessione, il delitto come “*a danno*” della Polizia di Stato in quanto aveva determinato un pregiudizio all’immagine di quest’ultima costituiva “*un ragionamento di tipo tautologico*”.

La sentenza presenta diversi profili di interesse.

La Corte costituzionale, come si è visto, ha rilevato, nell’ordinanza di rimessione, la “*inadeguata rappresentazione del quadro normativo*” (25) e la mancata considerazione, nell’interpretazione delle disposizioni applicabili, di alcuni degli elementi che lo compongono.

Nel fare ciò, essa ha prospettato, in un passaggio logicamente preliminare rispetto alle ulteriori considerazioni, una ricostruzione alternativa del meccanismo di integrazione della norma che individua i presupposti per l’esercizio dell’azione di risarcimento del danno all’immagine.

Il giudice *a quo*, secondo il giudice delle leggi, aveva inteso il rinvio contenuto nell’art. 17, c. 30-ter, cit. come mobile (ovvero formale o non ricettizio (26)), e lo aveva riferito, applicando la norma di coordinamento di cui all’art. 4, c. 2, dell’all. 3 al d.lgs. n. 174/2016, alla previsione che oggi disciplina l’istituto già regolato dall’abrogato art. 7 della l. n. 97/2001, ossia la comunicazione delle sentenze di condanna da parte del giudice penale al pubblico ministero dinanzi alla Corte dei conti.

La Consulta, a tal riguardo, ha preso in considerazione l’ipotesi che il rinvio in parola debba intendersi come fisso (ovvero materiale o ricettizio), cosicché, nonostante l’abrogazione dell’art. 7, cit., i “*casi*” di risarcibilità del danno all’immagine resterebbero comunque quelli desumibili da quest’ultima norma. Aderendo a una simile interpretazione, non scrutinata dal giudice rimettente, le questioni sollevate non sarebbero state rilevanti, in quanto, anche se fossero state accolte, l’azione risarcitoria per il danno all’immagine non avrebbe potuto comunque essere

(25) Per altri esempi di dichiarazioni di inammissibilità della questione per errata, incompleta o inadeguata ricostruzione del quadro normativo di riferimento, v. le sent. nn. 80, 102, 134 e 224 e le ord. nn. 30, 136 e 202/2018 della Corte costituzionale.

(26) Sulla distinzione tra rinvio formale o non ricettizio e rinvio materiale o ricettizio, v. T. Martines, *Diritto costituzionale*, Milano, Giuffrè, 2017, 14<sup>a</sup> ed., 86 s., in cui si precisa che la stessa, propria del diritto internazionale (e, comunque, controversa), si può configurare anche a proposito del rinvio tra disposizioni dello stesso ordinamento. Secondo l’impostazione tradizionale, la prima figura ricorre quando una norma richiama la fonte che disciplina una certa materia, indicando i criteri per la sua individuazione, sicché il suo contenuto muta in ragione delle modifiche che tale fonte subisce. La seconda figura, invece, si delinea quando la norma rinviante incorpora quella oggetto di rinvio, che è indicata con precisione, con la conseguenza che il contenuto della norma così costruita non subisce modifiche quando anche la norma oggetto di rinvio sia abrogata o modificata.

proposta per la mancata corrispondenza tra il delitto oggetto del giudizio penale e quelli in presenza dei quali detta azione è consentita.

La tesi del rinvio fisso, per il vero, non è sconosciuta alla giurisprudenza della Corte dei conti. In una pronuncia del 2018, in particolare, la Sezione giurisdizionale regionale per la Toscana (27) l’ha sostenuta sulla base del seguente ragionamento:

- la *ratio* dell’art. 17, c. 30-ter, cit., come individuata dalla giurisprudenza delle Sezioni riunite (28) e della Corte costituzionale (29), sarebbe quella di delimitare in modo preciso le fattispecie in presenza delle quali il pubblico ministero può esercitare l’azione di risarcimento del danno all’immagine;

- l’art. 7 della l. n. 97/2001, oggetto di rinvio, verrebbe, dunque, in rilievo non in quanto fonte della disciplina dei flussi informativi tra giudice penale e pubblico ministero dinanzi alla Corte dei conti (funzione oggi espletata dall’art. 51, c. 7, c.g.c.), bensì in ragione del rinvio che, a sua volta, essa opera a una serie definita di delitti, ossia quelli previsti dal capo I, titolo II, libro II, c.p., allo scopo di circoscrivere a essi il novero delle fattispecie che consentono il risarcimento;

- la natura materiale del rinvio sarebbe confermata dalla lettera dell’art. 17, c. 30-ter, cit., che richiama i “*casi*” e i “*modi*” stabiliti da altra norma di legge indicata in modo preciso.

In questa prospettiva, non troverebbe applicazione, secondo la Sezione, l’art. 4, c. 2, dell’all. 3 al d.lgs. n. 174/2016, dal momento che la norma costruita mediante il rinvio non risentirebbe, attesa la natura materiale del medesimo, dell’abrogazione dell’art. 7, cit. Sicché il danno all’immagine potrebbe essere risarcito, tuttora, soltanto in presenza di una sentenza irrevocabile di condanna per uno dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione.

A questa interpretazione, pur lineare e ben argomentata, possono, nondimeno, essere mosse alcune obiezioni.

L’art. 4, c. 2, dell’all. 3 del d.lgs. n. 174/2016 prende in considerazione le ipotesi in cui “*disposizioni vigenti richiamano disposizioni abrogate dal c. 1*”, prevedendo che “*il riferimento agli istituti previsti da queste ultime si intende operato ai corrispondenti istituti disciplinati nel [...] codice*”. Secondo la tesi del rinvio fisso o materiale, il c. 1, cit. avrebbe abrogato l’art. 7 della l. n. 97/2001, ma non la norma costruita mediante il rinvio che a esso fa l’art. 17, c. 30-ter, cit. Ad avviso di chi scrive, tuttavia, l’abrogazione di tale norma “*complessa*” può essere ravvisata quale effetto non del c. 1, ma del c. 2 dell’art. 4, cit. Quest’ultimo, infatti, ha riguardo a tutti i casi in cui il legislatore ab-

(27) Corte conti, Sez. giur. reg. Toscana, 10 luglio 2018, n. 174, in questa *Rivista*, 2018, fasc. 3-4, 302, con nota di richiami.

(28) Corte conti, Sez. riun., n. 8/2015, cit.

(29) Corte cost. n. 355/2010, cit.

bia utilizzato la tecnica del rinvio, senza distinguere in base alla natura fissa o mobile del medesimo (“*quando disposizioni [...] richiamano disposizioni*”). In tali ipotesi, il solo fatto che la norma oggetto di rimando sia inclusa tra quelle abrogate dal c. 1 comporta il subentro della nuova disciplina derivante dalla combinazione della norma rinviante, tuttora in vigore, con la disposizione del codice che disciplina l’istituto già regolato dalla norma abrogata.

Pertanto, anche volendo condividere la tesi del rinvio fisso o materiale, dovrebbe comunque concludersi che i casi e i modi in cui può essere esercitata l’azione di risarcimento del danno all’immagine sono, oggi, quelli desumibili dall’art. 51, c. 7, c.g.c. (30).

Una siffatta interpretazione non appare in contrasto con la finalità cui, secondo la giurisprudenza, è ispirato l’art. 17, c. 30-ter, cit., dal momento che non determina l’estensione indiscriminata delle ipotesi in cui il danno all’immagine può essere risarcito. La relativa azione, infatti, può essere esercitata non già sempre e comunque, come prima dell’introduzione della norma, ma soltanto quando il giudice penale abbia emesso una sentenza irrevocabile di condanna per un delitto commesso “*a danno*” dell’amministrazione (31).

Si pone, allora, il problema di stabilire cosa debba intendersi con quest’ultima espressione, e quale ruolo la stessa abbia nella delimitazione dell’area della risarcibilità del danno all’immagine.

Una prima soluzione interpretativa potrebbe consistere nel considerare “*a danno*” quei delitti nei quali il bene giuridico (32) tutelato afferisce all’amministrazione come persona giuridica, alla sua organizzazione o agli interessi alla cui cura essa è preposta: oltre ai delitti contro la pubblica amministrazione, si potrebbero includere, di volta in volta, fattispecie ricomprese tra i delitti contro la personalità dello Stato, contro l’amministrazione della giustizia, con-

tro la fede pubblica, contro l’economia pubblica, contro il patrimonio (33), in materia tributaria e così via.

Si tratta di un criterio di selezione astratto, in quanto, essenzialmente, incentrato sulla qualificazione del fatto compiuta dal giudice penale e sulla individuazione del bene-interesse protetto dal reato accertato (34). Esso, per di più, oltre a scontare intuibili margini di opinabilità (a discapito delle esigenze di prevedibilità e di garanzia che la delimitazione dovrebbe soddisfare), rischia di escludere il risarcimento del danno all’immagine quando il bene giuridico non afferisce direttamente alla pubblica amministrazione, sebbene il fatto le abbia arrecato disdoro (35).

Una lettura alternativa potrebbe, invece, portare ad attribuire una valenza eterogenea agli elementi normativi impiegati nella formulazione dell’art. 51, c. 7. Mentre la commissione di “*delitti*” e il suo accertamento con “*sentenza irrevocabile di condanna*” assumerebbero rilievo ai fini della proposizione della domanda, integrando, rispettivamente, i “*cas*” e i “*modi*” in cui, ai sensi dell’art. 17, c. 30-ter, cit., la stessa è consentita, il fatto che tali delitti siano stati commessi “*a danno*” dell’amministrazione verrebbe in considerazione unicamente ai fini del merito della controversia. In altre parole, l’azione per il risarcimento del danno all’immagine potrebbe essere proposta ogni qual volta un dipendente pubblico sia stato condannato in via definitiva per un fatto costituente delitto (sia contro l’amministrazione, nel senso anzidetto, sia contro altri beni giuridici, restando esclusi i soli fatti contravvenzionali). Verificati questi presupposti di proponibilità della domanda, il giudice dovrebbe accertare, nel merito, se il fatto oggetto della condanna penale sia stato commesso “*a danno*” dell’amministrazione, ossia se abbia effettivamente pregiudicato l’immagine di quest’ultima (36). Così inteso, il riferimento al “*danno*”, apparentemente pleonastico, avrebbe l’effetto di ribadire il principio che il pregiudizio all’immagine dell’amministrazione dev’essere provato nella sua effettiva sussistenza (37).

(30) In assenza di una previsione come quella del c. 2 dell’art. 4, cit., invece, la natura fissa del rinvio avrebbe implicato la persistente efficacia della combinazione dell’art. 17, c. 30-ter, cit. con l’art. 7 della l. n. 97/2001, nonostante l’abrogazione di quest’ultimo.

(31) Nella sentenza in commento, la Corte costituzionale, come accennato, ha affermato che, nell’interpretazione del quadro normativo, il giudice *a quo* avrebbe dovuto prendere in considerazione “*l’ambito operativo della delega conferita al Governo, come tracciato dall’art. 20 della l. 7 agosto 2015, n. 124*”. In effetti, l’art. 20, cit. non contiene previsioni espresse circa la modifica dei presupposti per l’esercizio dell’azione di risarcimento del danno all’immagine, il che potrebbe essere inteso come una volontà di confermare il quadro normativo esistente. Ad avviso di chi scrive, tuttavia, la nuova disciplina è sufficientemente chiara nell’esprimere la volontà di determinare una modifica di tali presupposti, sicché la predetta mancata previsione, più che rilevare quale criterio ermeneutico, potrebbe essere presa in considerazione ai fini del rispetto, da parte del legislatore delegato, dei principi e dei criteri direttivi contenuti nella legge delega.

(32) Sul bene giuridico quale oggetto della tutela penale, v. G. Fiandaca, E. Musco, *Diritto penale. Parte generale*, Bologna, Zanichelli, 2019, 8<sup>a</sup> ed., 4.

(33) V., ad esempio, gli artt. 640, c. 2, n. 1, e 640-bis c.p.

(34) Per una nozione, per l’appunto, astratta di “*delitti [...] a danno*” sembra propendere la Corte costituzionale allorché, nella sentenza in commento, censura come tautologica l’affermazione che, nel giudizio *a quo*, tale presupposto sarebbe sussistito in quanto il delitto oggetto di imputazione avrebbe danneggiato l’immagine della Polizia di Stato.

(35) È il caso oggetto del giudizio di merito in cui erano state sollevate le questioni dichiarate inammissibili dalla sentenza in commento, nel quale il convenuto era stato condannato per il delitto di violenza privata di cui all’art. 610 c.p., e dunque per un delitto contro la persona.

(36) È ovvio che una siffatta, duplice valutazione dev’essere compiuta, prima ancora, dal pubblico ministero, al fine di stabilire se la domanda di risarcimento del danno all’immagine possa essere utilmente proposta.

(37) V., ad esempio, Corte conti, Sez. giur. reg. Toscana, 21 giugno 2012, n. 332, in questa *Rivista*, 2012, fasc. 3, 393. Resta salvo il ricorso, per la liquidazione del risarcimento



Quest'ultima interpretazione, da un lato, permette di ritenere assolta in modo adeguato la funzione, propria dell'art. 17, c. 30-ter, cit. di circoscrivere i casi di risarcibilità del pregiudizio in questione, pur sempre limitati alle sole condotte delittuose sanzionate in via definitiva dal giudice penale. Dall'altro, consente di risolvere il paradosso di ammettere, o meno, l'azione risarcitoria a seconda della tipologia di reato, con le incongruenze più volte rappresentate dalla Corte dei conti nelle ordinanze di rimessione alla Corte costituzionale (38).

##### 5. Considerazioni conclusive

Sebbene non sia possibile, evidentemente, formulare una previsione circa l'indirizzo che il giudice delle leggi assumerà in futuro, la sentenza n. 191/2019 ha enucleato in modo sufficientemente chiaro gli snodi interpretativi (la sopravvivenza della delimitazione di cui all'art. 7 della l. n. 97/2001; il concetto di “*delitti commessi a danno*” dell'amministrazione) sui quali i giudici di merito dovranno soffermarsi per superare il vaglio di ammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale che intenderanno proporre in relazione alle norme che, nella vigenza del d.lgs. n. 174/2016, disciplinano i presupposti per l'esercizio dell'azione di risarcimento del danno all'immagine.

Si tratta di profili che, come si è visto, non hanno ancora trovato una soluzione univoca nella giurisprudenza della Corte dei conti, dal cui orientamento dipende il riconoscimento, o meno, della portata innovativa del codice sul punto, e dunque l'allargamento o la conferma, rispetto al quadro normativo anteriore, del novero delle condotte criminose in presenza delle quali detta azione può essere proposta.

Ove dovesse consolidarsi la tesi dell'ampliamento, potrebbero ritenersi superati, per buona parte, i profili di contraddittorietà che conseguivano all'applicazione della normativa previgente, sulla quale la Corte costituzionale, com'è esemplificato dall'ord. n. 167/2019, ha, sino a oggi, espresso un giudizio di non manifesta irragionevolezza.

3.

ARTURO IADECOLA

---

(*quantum debeat*), alla presunzione di cui all'art. 1, c. 1-sexies, l. n. 20/1994 o all'equità.

(38) L'interpretazione dell'art. 51, c. 7, c.g.c. suggerita nel testo riguarda la norma nella sua funzione, conseguente al rinvio da parte dell'art. 17, c. 30-ter, cit., di definizione dei presupposti per l'esercizio dell'azione di danno all'immagine. Ai diversi fini della disciplina della materia cui la norma direttamente si riferisce, ossia la comunicazione delle sentenze penali al Procuratore regionale della Corte dei conti, essa si presta a essere intesa nel senso che il giudice ordinario, una volta sopravvenuta l'irrevocabilità della condanna pronunciata nei confronti di un pubblico dipendente per un fatto costituente delitto, deve fare una valutazione sommaria circa le ripercussioni pregiudizievoli, anche potenziali, dello stesso sul patrimonio o sull'immagine dell'amministrazione (che ravviserà, verosimilmente, pressoché tutte le volte in cui il delitto sia stato commesso dal dipendente nell'esercizio, o avvalendosi, delle funzioni pubbliche ricoperte).